



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 57
in data 30-12-2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale **Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta**

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 59 DEL 30/12/2020 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 13 DEL 27/05/2021.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di dicembre alle ore 20:30 previa l'osservanza per la convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti i componenti del Consiglio Comunale con modalità "a distanza", in videoconferenza, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell'art. 73 DL 18/2020, convertito con modifiche nella Legge 24.04.2020 n. 27, delle disposizioni del Presidente del Consiglio impartite con nota Prot.5318 del 03.04.2020 e della successiva proroga dello stato di emergenza disposta con D.L. n.221 del 24.12.2021. La presenza dei componenti il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante. La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune e sarà resa pubblica a posteriori, mediante la pubblicazione del tracciato audio in modalità asincrona.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
TOSI FABIO	Sindaco	Presente	
BERTELLI RENATO	Consigliere	Presente	
BRUSCHI MASSIMILIANO	Presidente	Presente	
BUZZONI ROBERTO	Consigliere	Assente	
CERVI ROBERTO	Consigliere	Assente	
CHIARINI MONICA	Consigliere	Presente	
COLETTA MARCO	Consigliere	Presente	
GIAQUINTO ALESSANDRA	Consigliere	Presente	
SOVRANI FRANCESCO	Consigliere	Presente	
POZZATI MARIO	Consigliere	Assente	
BUZZONI VALENTINA	Consigliere	Presente	
MANZOLI ROBERTO	Consigliere	Presente	
MARINELLI ROBERTO	Consigliere	Presente	

Assiste alla seduta Dott.ssa CRIVELLARI RITA, Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. BRUSCHI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Presidente del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

COLETTA MARCO - GIAQUINTO ALESSANDRA - BUZZONI VALENTINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visti:

l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;

l'art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che il Canone summenzionato sia altresì disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020 il Comune di Fiscaglia ha adottato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/05/2021;

Visto che l'applicazione pratica delle nuove norme ha messo in evidenza la necessità di modificare alcuni articoli del suddetto Regolamento per migliorarne l'efficacia;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 Dicembre dell'anno antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Preso atto che il Responsabile del Settore Entrate competente per materia, in merito all'istruttoria dichiara:

che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica favorevoli espressi, ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Personale attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla revisione del summenzionato Regolamento per le motivazioni esposte in premessa;

Udita la relazione del Sindaco, che è conservata agli atti su nastro magnetico nel suo contenuto integrale e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del tracciato audio in modalità asincrona. Esso verrà trascritto in apposito verbale, il quale verrà messo a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza consiliare, come previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, nella quale sarà sottoposto ad approvazione;

Presenti n. 10 Consiglieri

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Buzzoni Valentina, Manzoli Roberto, Marinelli Roberto), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di modificare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come di seguito riportato:

Art. 5: ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

E' stato soppresso il comma 15 che disponeva: "Le domande per l'installazione di manufatti su suolo pubblico (chioschi, edicole, dehors, tettoie, pergolati, pedane, tende, tendoni, capottine, ecc.) devono essere corredate della documentazione tecnica idonea a descrivere compiutamente il manufatto ed a valutarne le interferenze con la circolazione stradale e gli altri usi collettivi del sito di installazione, nonché di quella documentazione tecnica specialistica richiesta dalle norme di settore (codice della strada, disciplina antisismica, disciplina sulle verifiche strutturali, norme sulla sicurezza degli impianti, ecc.) o a discrezione del responsabile del procedimento. In deroga alla disciplina edilizia, in casi particolari, il responsabile del procedimento può subordinare l'efficacia della concessione all'ottenimento di un titolo edilizio abilitativo";

Art. 6: TIPI DI OCCUPAZIONE

Al comma 4 dopo le parole: “ottenimento della relativa concessione” sono state aggiunte le parole seguenti: “nel rispetto dei vincoli architettonici e urbanistici sugli immobili” e alla lettera a) dello stesso comma 4, dopo le parole: “balconi, bow-windows, verande” sono state aggiunte le parole seguenti: “tende e simili, fisse o retrattili”;

Art. 9: ISTANZA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Al comma 4 le parole: “alla Polizia Municipale” sono state sostituite con le parole seguenti: “al competente servizio”;

Art. 31: DETERMINAZIONE DEL CANONE

In coda al comma 2 è stato aggiunto il seguente periodo: “Alle esposizioni temporanee di locandine, la misura della tariffa indicata nel tariffario è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un’autonoma obbligazione”.

E’ stato aggiunto il comma 8) che prevede: “Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione calcolata in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone”;

Art. 33: RIDUZIONI DEL CANONE

Al comma 1, dopo la lettera b), sono state aggiunte:

- la lettera c) come segue: “E’ disposta la riduzione del canone del 50%, per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente in ragione del ripetersi periodico dell’evento”;
- la lettera d) come segue: “E’ disposta la riduzione del canone del 20% per le esposizioni temporanee effettuate con un numero di locandine superiore a 50”;

E’ stato aggiunto il comma 2) che prevede: “Le riduzioni di cui al comma 1 sono cumulabili.”

- 2) Di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta in allegato e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di prendere atto che il suddetto Regolamento, così come modificato dal presente atto, avrà efficacia dal 1° gennaio 2022;
- 4) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato;

Successivamente,

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: Consiglieri presenti n. 10 – voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Buzzoni Valentina, Manzoli Roberto, Marinelli Roberto),

D E L I B E R A altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire l’applicazione del Regolamento a far data dal 1 Gennaio 2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Dott. BRUSCHI MASSIMILIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CRIVELLARI RITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.